



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Raccolta mensile delle ordinanze interlocutorie della Corte di cassazione

A cura di:

Giovanni Fanticini – settore civile

Gennaro Sessa – settore penale

MARZO 2024



Settore Civile

(a cura di Giovanni Fanticini)

RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Sezione Seconda civile, ordinanza interlocutoria n. 5890 del 5 marzo 2024, Presidente R.M. Di Virgilio, Relatore M. Bertuzzi

COMUNITÀ EUROPEA. SPESE GIUDIZIALI CIVILI. Apparecchiature utilizzate per le intercettazioni telefoniche - Noleggio ad una Procura della Repubblica - Compenso in favore del noleggiatore - Possibilità di qualificare tale prestazione di servizio come «*transazione commerciale*» ai sensi della Direttiva 2011/7/UE - Disciplina degli interessi - Principio di effettività.

La Sezione Seconda civile ha chiesto, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alla Corte di Giustizia dell'Unione di pronunciarsi, in via pregiudiziale e con procedimento accelerato, sulle seguenti questioni di interpretazione del diritto dell'Unione:

1) Se la Direttiva 2000/35/CE, come modificata dalla Direttiva 2011/7/UE e, in particolare, i suoi artt. 1, 2, n. 1 e n. 2, e 4, paragrafo 3, debbano essere interpretati nel senso che ostino ad una normativa o ad una prassi nazionale che:

(a) esclude la qualifica di transazioni commerciali, ai sensi della Direttiva, per le prestazioni di servizi effettuate verso corrispettivo dei noleggiatori delle apparecchiature deputate alle intercettazioni su richiesta delle Procure, sottoponendole al regime sostanziale e procedimentale delle spese straordinarie di giustizia;

(b) esclude, per l'effetto, dalla disciplina degli interessi prevista dalla Direttiva le predette prestazioni intercorse tra noleggiatori e Procure;

2) Se la Direttiva 2000/35/CE, come modificata dalla Direttiva 2011/7/UE e, in particolare, il suo art. 10, paragrafo 1, debbano essere interpretati nel senso che ostino ad una normativa o a una prassi nazionale che prevede un termine indeterminato (“senza ritardo”) per la liquidazione dei corrispettivi dovuti ad un prestatore di servizi, con la conseguente possibilità che tali diritti creditorî non siano fatti valere con modalità effettivamente attuabili e in modo pienamente soddisfattivo.

TRASMISSIONE AL PRIMO PRESIDENTE PER EVENTUALE ASSEGNAZIONE ALLE SEZIONI UNITE

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 5690 del 4 marzo 2024, Presidente-Relatore G. Bisogni

LAVORO. Sanitari - Attività di formazione - Corsi di specializzazione non elencati negli artt. 5 e 7 direttiva 75/362/CEE e riconosciuti dalla normativa interna in attuazione della direttiva 82/76/CEE - Collocazione nel periodo tra il 1/1/1983 e l'inizio anno accademico 1991/1992 - Diritto alla remunerazione e al danno da ritardo.

La Sezione Prima civile ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione, già decisa in senso difforme dalle Sezioni semplici:

se l'art. 288, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, gli artt. 13 e 16 della direttiva 82/76/CEE, l'art. 8 della direttiva 75/362/CEE e l'art. 2 della direttiva 75/363/CEE, come modificato dalla direttiva 82/76/CEE, ostino ad una interpretazione secondo cui, sebbene il diritto alla remunerazione adeguata previsto dall'art. 13 della direttiva 82/76/CEE a favore dei sanitari che svolgano l'attività di formazione, sia a tempo pieno che a tempo ridotto, e il diritto al riconoscimento del titolo di specializzazione, sempre che sussistano tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza europea, spetti anche ai medici che abbiano frequentato corsi di specializzazione di tipologia e durata conformi alla normativa europea e comuni a due o più Stati membri, che, sebbene non elencati agli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362/CEE, sono stati espressamente riconosciuti come tali dalla normativa interna attuativa della direttiva n. 82/76/CEE, possa invece non essere riconosciuto laddove la frequenza dei corsi di specializzazione si collochi cronologicamente tra il 1° gennaio 1983 (momento dal quale si concretizzò l'inadempimento dello Stato italiano all'obbligo di attuare la direttiva) e l'inizio dell'anno accademico 1991/92 (e cioè il primo anno assoggettato all'efficacia *ratione temporis* della fonte di attuazione). E conseguentemente se il diritto al risarcimento del danno per il ritardo nel recepimento della direttiva n. 82/76, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, da parte dello Stato italiano compete, anche a detti sanitari, limitatamente alla frazione di frequenza dei corsi di specializzazione compresa nel periodo in cui si è concretizzato l'inadempimento dello Stato italiano all'obbligo di attuare la direttiva n. 82/76/CEE.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 6928 del 14 marzo 2023, Presidente C. Marotta, Relatore D. Cavallari

LAVORO. Medici specializzandi - Corsi di specializzazione dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1997 - Adeguamento triennale ex art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 257 del 1991 - Spettanza.

La Sezione Lavoro ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione, che si presenta di massima di particolare importanza:

“se l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione sia soggetto, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1997, all'adeguamento triennale previsto dall'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 257 del 1991”.

Sezione Seconda civile, ordinanza interlocutoria n. 7757 del 22 marzo 2024, Presidente F. Manna, Relatore R. Giannaccari

PROCESSO CIVILE. Traduzione in lingua italiana della procura rilasciata all'estero e dell'attività certificativa - Requisito di validità dell'atto - Assenza di traduzione - Poteri del giudice.

La Sezione Seconda civile ha disposto la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione, già decisa in senso difforme: se la traduzione in lingua italiana della procura rilasciata all'estero e dell'attività certificativa, sia nelle ipotesi di legalizzazione, sia ai sensi della Convenzione dell'Aja del 5.10.1961, sia ai sensi della Convenzione di Bruxelles del 25.5.1987, integra un requisito di validità dell'atto.

In proposito, la Sezione ha evidenziato che, nel caso di assenza di traduzione della procura o dell'attività certificativa, occorre stabilire:

- se il giudice possa farne a meno, qualora conosca la lingua straniera in cui è stata redatta la procura;
- se possa o debba assegnare un termine, ai sensi dell'art. 182 c.p.c. per la traduzione dell'atto e se tale potere-dovere possa essere esercitato anche nel giudizio di cassazione;
- se possa o debba lo stesso giudice disporre la traduzione tramite la nomina di un esperto.

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 7829 del 22 marzo 2024, Presidente E.L. Bruschetta, Relatore G. La Rocca

TRIBUTI. Accertamento tributario - Contraddittorio endoprocedimentale - Tributi “armonizzati” - Obbligatorietà - Inosservanza - Conseguenze - Onere del contribuente - Prova di resistenza - Contenuto e limiti.

La Sezione Tributaria ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, di particolare importanza, relativa al contenuto e ai limiti della cd. “prova di resistenza” a carico del contribuente in caso di violazione, da parte dell’Amministrazione finanziaria, del contraddittorio endoprocedimentale, obbligatorio per i tributi armonizzati.

In particolare - fermo restando il principio secondo cui, in caso di mancato rispetto dell’obbligo di contraddittorio, la violazione, in assenza di una norma specifica che ne definisca in termini puntuali le conseguenze, comporta l’invalidità dell’atto, purché il contribuente assolva all’onere di enunciare le ragioni che in concreto avrebbe potuto far valere - il Collegio:

1) ha rilevato la mancanza di «*specifici orientamenti sui contenuti e limiti della “prova di resistenza”*»;

2) ha osservato altresì come tale incertezza risulti aggravata dalla «*non perfetta coincidenza, almeno sul piano letterale, della giurisprudenza nazionale con i principi unionali*», in quanto - mentre la giurisprudenza della CGUE richiede che il contribuente dimostri che, «*in mancanza di tale irregolarità, tale procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso*» (CGUE, 10 ottobre 2009, in C-141/08; CGUE, 10 settembre 2013, in C-383/13; CGUE, 26 settembre 2013, in C-418/11; CGUE, 3 luglio 2014, in C-129/13 e C-130/13), pretendendo così un giudizio di prognosi postuma da condurre caso per caso, attraverso la valutazione delle ragioni addotte - le Sezioni Unite civili (Sez. U, n. 24823/2015, Cappabianca, Rv. 637604-01) hanno reputato sufficiente l’indicazione di ragioni «*non puramente pretestuose*» ovvero di elementi difensivi «*non del tutto vacui*».

Sezione Seconda civile, ordinanza interlocutoria n. 7846 del 22 marzo 2024, Presidente M. Mocchi, Relatore P. Papa

PROCESSO CIVILE. PROPRIETÀ. Actio negatoria servitutis - Successiva proposizione, nelle prime memorie e dopo la prima udienza ex art. 183 c.p.c., di domanda di accertamento della titolarità del diritto per usucapione.

La Sezione Seconda civile ha disposto la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione di massima di particolare importanza: se, proposta una domanda di *negatoria servitutis*, possa essere proposta, in conseguenza delle difese del convenuto, nelle prime memorie e dopo la prima udienza *ex art. 183 c. p. c.* (nella formulazione *ratione temporis* applicabile, precedente l'art. 3 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), una domanda di accertamento, con efficacia di giudicato, della titolarità del diritto di proprietà per maturata usucapione.

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLE SEZIONI UNITE

Sezioni Unite civili, ordinanze interlocutorie nn. 7058, 7117 e 7120 del 15 marzo 2024 e n. 7250 del 19 marzo 2024, Presidente P. D'Ascola, Relatore C. Marotta

AVVOCATO E PROCURATORE. Elezioni dei consigli degli ordini forensi - Cause di ineleggibilità - Ammissione con riserva del candidato.

In tema di elezioni dei consigli degli ordini forensi, le Sezioni Unite - richiamando la propria ordinanza interlocutoria n. 1113 dell'11 gennaio 2024 - hanno disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa all'ammissibilità della candidatura con riserva e della possibilità di deliberare definitivamente sulla eleggibilità all'esito dello scrutinio e quindi a votazione già avvenuta.

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE PRIMA

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 5535 dell'1 marzo 2024, Presidente M. Marulli, Relatore P. Catalozzi

GIUDICATO. Giudicato su nullità contratto - Ambito oggettivo - Incidenza sull'esame della domanda dell'altro contraente alla restituzione di quanto pagato in esecuzione contratto.

In tema di giudicato, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa all'ambito oggettivo del giudicato formatosi sulla nullità di un contratto e sul diritto di una delle parti contraenti alla restituzione di quanto indebitamente pagato in adempimento dello stesso, dovendosi verificare se il giudicato, in virtù del principio secondo cui esso copre il dedotto e il deducibile, sia tale da precludere o meno l'esame della domanda dell'altro contraente alla restituzione di quanto da lui pagato in esecuzione del medesimo contratto.

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 5591 dell'1 marzo 2024, Presidente C. De Chiara, Relatore L. Nazzicone

SOCIETÀ - Società di capitali - Organizzazione ex lege degli azionisti di risparmio - Impugnabilità delle deliberazioni ante fusione - Legittimazione passiva dopo la fusione - Possibilità di ricorrere al curatore speciale ex art. 78 c.p.c.

In tema di società di capitali, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la novità delle questioni concernenti:

a) la peculiare organizzazione *ex lege* degli azionisti di risparmio, a norma degli artt. 2416-2418 c.c. e 146-147 t.u.f., atteso che la legge, da un lato, li individua quale autonomo gruppo, centro unitario di interessi, ponendo la forma organizzativa dell'assemblea come deputata ad esprimere, con la regola maggioritaria, gli orientamenti della categoria, e, dall'altro lato, prevede che l'impugnazione si propone "in contraddittorio" del rappresentante comune (artt. 146, u.c., t.u.f., 2416 c.c.), che ne ha la "rappresentanza processuale" (artt. 147 t.u.f., 2418 c.c.);

b) la perdurante efficacia ed impugnabilità delle deliberazioni, assunte dall'assemblea speciale degli azionisti di risparmio ante fusione, pur dopo il verificarsi degli effetti estintivi della fusione societaria, con riguardo, in particolare, agli oggetti della delibera nel caso di specie;

c) l'individuazione della parte legittimata passiva all'azione di impugnazione dopo la fusione: in particolare, se possa ravvisarsi una legittimazione al giudizio in capo al

rappresentante comune degli azionisti di risparmio della società incorporante o a quello della società incorporata;

d) qualora non sussista la legittimazione passiva né del rappresentante comune degli azionisti di risparmio della società incorporante, perché costituiscono un centro di interessi tutt'affatto distinto, né del rappresentante comune degli azionisti di risparmio della società incorporata, in ipotesi venuto definitivamente meno dal ruolo ex lege, se comunque quest'ultimo possa essere ravvisato come un mandatario, individuato dall'assemblea speciale ante fusione, in tale veste potendo svolgere i compiti sostanziali e processuali in rappresentanza del centro di interessi medesimo;

e) in caso di risposta negativa, la possibilità di ricorrere all'istituto generale del curatore speciale, ai sensi degli artt. 78 c.p.c., da nominare alla parte, quale autonomo centro di interessi, priva del soggetto che la rappresenti.

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 5972 del 6 marzo 2023, Presidente A. Valitutti, Relatore M. Marulli

STRANIERI. Incidente di costituzionalità - Esclusione discriminatoria dei cittadini italiani iscritti all'AIRE nell'accesso ai servizi erogati dal SSN in caso di rapporto di lavoro non regolato da legge italiana - Contrasto con artt. 3 e 32 Cost.

In tema di prestazioni sanitarie, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa alla posizione dei cittadini italiani iscritti all'AIRE, dovendosi stabilire se debba promuoversi l'incidente di costituzionalità riguardo alle norme applicate dal decidente, attese il contrasto con gli artt. 3 e 32 Cost. per il fatto di discriminare nell'accesso ai servizi erogati dal SSN i cittadini italiani iscritti all'AIRE a seconda se abbiano o meno un rapporto di lavoro regolato dalla legge italiana e per il fatto, ancora, che sono ammessi a fruire dei servizi in parola gli stranieri residenti in Italia, ma non i cittadini italiani iscritti all'AIRE e se la decisione impugnata abbia falsamente applicato l'art. 2, comma 2, d.m. 1 febbraio 1996 riguardando esso i cittadini italiani residenti all'estero titolari di una pensione italiana.

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 8491 del 28 marzo 2024, Presidente M. Cristiano, Relatore R. Amatore

FALLIMENTO. Concordato in continuità - Interpretazione dell'art. 186 l.fall. - Patrimonio valutabile ai fini della capienza dei beni - Momento della domanda di concordato e oggetto della verifica.

In tema di fallimento, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della seguente questione: se, in presenza di una domanda di concordato in continuità, l'art. 186 l.fall., laddove prevede la possibilità di non integrale soddisfacimento dei creditori privilegiati nei limiti del valore realizzabile sul ricavato dei beni su cui sussiste il diritto di prelazione in caso di liquidazione, vada interpretato nel senso che il patrimonio da prendere in considerazione per valutare la capienza dei beni, in rapporto all'ipotetica alternativa liquidatoria, sia soltanto quello sussistente al momento della domanda di concordato, e, analogamente, se il momento in cui effettuare la verifica del rispetto dell'ordine delle cause di prelazione sia sempre quello della domanda di concordato e l'oggetto di tale verifica sia sempre e soltanto il patrimonio esistente a tale data (sempre in rapporto all'astratta alternativa liquidatoria), con conseguente possibilità di distribuire liberamente tra i creditori le maggiori liquidità che l'attuazione del piano concordatario apporta rispetto alla prospettiva liquidatoria.

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE SECONDA

Seconda Sezione civile, ordinanza interlocutoria n. 5655 del 4 marzo 2024, Presidente R.M. Di Virgilio, Relatore R. Giannaccari

SANZIONI AMMINISTRATIVE. Artt. 6, 7, 11 e 12 del d.lgs. n. 206 del 2005 ed artt. 5 e 11 del d.lgs. n. 313 del 1991 - Applicabilità a tutti i soggetti della catena commerciale o solo al venditore al dettaglio.

La Seconda Sezione civile ha rimesso alla pubblica udienza, per la sua rilevanza nomofilattica, la seguente questione: se gli artt. 6, 7, 11 e 12 del d.lgs. n. 206 del 2005 e gli artt. 5 e 11 del d.lgs. n. 313 del 1991 sono applicabili a tutti i soggetti della catena commerciale o solo all' esercente la vendita al dettaglio destinata al consumatore finale, anche alla luce degli artt. 34, 35 e 36 del TFUE, nonché in relazione all' art. 7 Cedu e all' art. 15 del Patto Internazionale dei Diritti Civili e Politici e all' art. 49 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.

Seconda Sezione civile, ordinanza interlocutoria n. 6156 del 7 marzo 2024, Presidente A. Carrato, Relatore C. Besso Marcheis

EQUA RIPARAZIONE. Legittimazione passiva del Ministero dell' Economia e delle Finanze - Erronea evocazione in giudizio del Ministero della Giustizia - Omessa eccezione della parte pubblica in sede di opposizione al provvedimento monitorio - Rilevabilità d' ufficio, nel giudizio di cassazione, del difetto di legittimazione passiva in capo al Ministero della Giustizia.

In tema di equa riparazione, la Seconda Sezione civile ha rimesso alla pubblica udienza la questione riguardante la rilevabilità d' ufficio, nel giudizio di legittimità, del vizio della partecipazione al giudizio del Ministero della Giustizia in luogo del Ministero dell' Economia e delle Finanze, ove tale difetto di legittimazione passiva in capo al Ministero della Giustizia non sia stato eccepito nel giudizio di opposizione.

Sezione Seconda civile, ordinanza interlocutoria n. 6264 dell'8 marzo 2024, Presidente L. Orilia, Relatore V. Picaro

SANZIONI AMMINISTRATIVE. Cartella ipotecaria documentale al portatore - Codice civile svizzero - Equiparabilità al denaro contante.

In tema di sanzioni amministrative, la Sezione Seconda civile ha rimesso alla pubblica udienza la questione della natura della cartella ipotecaria documentale al portatore, regolata dal codice civile svizzero, e dell'inquadramento della stessa tra i titoli che sono equiparati dall'art. 1, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 195 del 2008 al denaro contante, ai fini della disciplina sanzionatoria dell'art. 3 dello stesso decreto.

Sezione Seconda civile, ordinanza interlocutoria n. 7277 del 19 marzo 2024, Presidente L. Orilia, Relatore C. Amato

PROPRIETÀ - QUALITÀ DI TERZO - Esecuzione dell'opera su incarico di persona diversa dal proprietario con materiali altrui - Azione ex art. 937 c.c. - Qualità di terzo del proprietario dei materiali - Determinazione.

In tema di azione *ex art. 937 c.c.* la Sezione Seconda civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa alla configurabilità quale terzo del proprietario dei materiali con i quali sia stata eseguita un'opera su incarico di persona diversa dal proprietario.

La Corte ha in particolare evidenziato come, per un verso, sia stato affermato che ai fini dell'applicabilità degli artt. 936 e 937 c.c. debba considerarsi «terzo» colui che non sia vincolato al proprietario dell'immobile a cui accedono le opere eseguite da alcun rapporto negoziale e, per altro verso, sia stato affermato che la figura di terzo appena delineata sia quella che compare nella struttura logica della fattispecie descritta dall'art. 936 c.c. (opere fatte da un terzo con materiali propri), ma non sia, invece, quella presa in considerazione dall'art. 937 c.c. (opere fatte da un terzo con materiali altrui).

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE TERZA

Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 5613 dell'1 marzo 2024, Presidente L.A. Scarano, Relatore G. Cricenti

TRASPORTO. Trasporto internazionale - Compagnia EasyJet Airline Company Ltd - Convenzione di Montreal del 1999 - Legge applicabile - Danno risarcibile - Onere della prova.

In tema di trasporto aereo internazionale, la Sezione Terza Civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa ai diritti esercitabili dal passeggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato dal ritardato arrivo dell'aeromobile (della compagnia aerea *EasyJet Airline Company Ltd*) rispetto all'orario previsto (inesatto adempimento), con particolare riferimento alla questione del luogo di conclusione de contratto e al riparto dell'onere della prova del danno lamentato.

Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 6411 dell'8 marzo 2024, Presidente F. De Stefano, Relatore P. Gianniti

DIFENSORI. Avvocato che svolge funzioni di giudice onorario - Incompatibilità - Riferimento al circondario del tribunale in cui è esercitata la professione *ex art. 4, comma 2, legge n. 57 del 2016* - Interpretazione.

La Sezione Terza Civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa all'incompatibilità, *ex art. 4, comma 2, legge n. 57 del 2016*, dell'avvocato che svolge funzioni di giudice onorario nel tribunale nel cui circondario ricade anche l'ufficio della corte d'appello che ha deciso la causa impugnata.

Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 6780 del 13 marzo 2024, Presidente F. De Stefano - Relatore S. Saija

INDEBITO OGGETTIVO. Nullità del contratto di somministrazione idrica per difetto di forma - Ingiustificato arricchimento - Ammissibilità - Determinazione del depauperamento e contestuale arricchimento.

La Sezione Terza civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza delle questioni relative alla possibilità di configurare - alla luce del

recente insegnamento di Cass., Sez. Un., n. 33954/2023 e in caso di declaratoria di nullità del contratto di somministrazione idrica per difetto di forma - la sussidiarietà dell'azione *ex art. 2041 c.c.*, fondata sull'ingiustificato arricchimento derivante dalla indiscussa fruizione del servizio idrico, nonché alle modalità con cui, venendo meno il contratto, sia possibile accertare e misurare il depauperamento dell'ente erogatore e il contestuale arricchimento dell'utilizzatore e, in particolare, se sia possibile utilizzare il contatore.

Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 8508 del 28 marzo 2024, Presidente D. Sestini, Relatore C.C. Rossello

SICUREZZA PUBBLICA.

Sequestro di società disposto ai sensi della l. n. 575 del 1965 - Conseguenze - Responsabilità per le obbligazioni sociali.

La Sezione Terza Civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa alla possibilità che il sequestro di una società, disposto ai sensi della l. n. 575 del 1965, e antecedente alla confisca definitiva della stessa, faccia venir meno la società come soggetto di diritto autonomo, con la conseguente applicazione del regime patrimoniale di responsabilità stabilito per la società a responsabilità limitata.

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE LAVORO

*Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 5650 del 4 marzo 2024, Presidente L. Tria,
Relatore D. Cavallari*

IGIENE E SANITA' PUBBLICA - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE. Dipendenti di azienda ospedaliera con qualifica di Dirigenti Avvocati - Rivendicazione dei compensi professionali spettanti in caso di sentenze favorevoli con spese compensate - Intervenuta transazione - Inadempimento della parte datoriale.

La Sezione Lavoro, anche in ragione della pendenza di altro ricorso che pone questioni connesse, concernenti la rivendicazione dei compensi professionali, in caso di sentenze favorevoli con spese compensate, da parte di dipendenti di azienda ospedaliera con qualifica di Dirigenti Avvocati che abbiano concluso una transazione non adempiuta dalla parte datoriale pubblica, ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo per la trattazione congiunta dei due procedimenti in pubblica udienza.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 7948 del 25 marzo 2024, Presidente A. Di Paolantonio, Relatore S. Casciaro

IGIENE E SANITA' PUBBLICA - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE. Dirigenti medici e veterinari - Fondi destinati alla retribuzione di risultato dei dirigenti medici e veterinari - Unificazione.

La Sezione Lavoro, rilevato che il ricorso - avente ad oggetto l'impugnativa di delibere con le quali un'Azienda sanitaria ha disposto l'unificazione dei fondi destinati alla retribuzione di risultato dei dirigenti medici e veterinari, sia nel momento costitutivo che in quello della ripartizione - pone questioni nuove di diritto sostanziale mai trattate in precedenza, in relazione alle quali si appalesa opportuno, anche in considerazione delle difficoltà interpretative e delle possibili ricadute applicative su ambiti sociali ed economici, il contributo della Procura Generale e degli Avvocati con la discussione in udienza, ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 5482 dell'1 marzo 2024, Presidente F. Sorrentino, Relatore A. Dell'Orfano

TRIBUTI. ICI - Obbligo di dichiarazione - Variazione delle caratteristiche dell'immobile - Permanenza.

In tema di ICI, la Sezione Quinta civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa alla «*permanenza dell'obbligo di dichiarazione, ai fini ICI, per l'annualità 2010 in caso di variazione delle caratteristiche dell'immobile, come nel caso in esame di un terreno che diventa edificabile a seguito dell'adozione di strumento urbanistico (PUC)*».

Sezione Quinta civile, ordinanza interlocutoria n. 5529 dell'1 marzo 2024, Presidente R. Crucitti, Relatore R. Angarano

IMPUGNAZIONI CIVILI. Revocazione delle sentenze della Corte di cassazione - Corretta esposizione dell'oggetto del giudizio - Motivazione avulsa da quanto esposto - Errore revocatorio - Ammissibilità.

In tema di revocazione, la Sezione Quinta civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione se rientri nell'alveo dell'errore revocatorio di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c. la fattispecie in cui il giudice dell'impugnazione, pur avendo correttamente esposto l'oggetto del giudizio e le censure mosse avverso la sentenza gravata, abbia reso motivazione del tutto avulsa rispetto a quanto esposto, così chiaramente equivocando su quale fosse la questione controversa.

Settore Penale

(a cura di Gennaro Sessa)

QUESTIONI RIMESSE ALLE SEZIONI UNITE

Sezione Prima, udienza del 22/02/2024 (dep. 12/03/2024), ord. n. 10390, Pres. V. Di Nicola, Rel. A.V. Lanna

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI
- Sospensione condizionale della pena - Violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. - Causa ostativa ignota al primo giudice e nota al giudice di appello non investito dell'impugnazione del pubblico ministero - Revoca in fase esecutiva - Contrasto di giurisprudenza - Rimessione alle Sezioni Unite.

La Prima Sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione:

“Se sia legittima la revoca *in executivis* della sospensione condizionale della pena riconosciuta in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota a quello d'appello, che non abbia esercitato *ex officio* il potere di revoca o che non sia stato investito dell'impugnazione del pubblico ministero né, comunque, di formale sollecitazione di questi in ordine all'illegittimità del beneficio”.
